



L'Italia, un paese "intercettato"

Per la difesa del diritto alla privacy

Il disegno di legge sulla disciplina delle intercettazioni, sostenuto dall'attuale Governo, era stato già fatto proprio dall'esecutivo Berlusconi nel liminare della XIV legislatura, a ridosso della conclusione del mandato di governo.

In generale è possibile sostenere che un simile provvedimento non sia orientato a bloccare le indagini della magistratura, sia perché esso consente di utilizzare il metodo delle intercettazioni nei casi di reati gravi, quali terrorismo e criminalità organizzata, sia perché la magistratura non ha, come ovvio, soltanto il sistema delle intercettazioni per svolgere le indagini sui crimini. Vi sono i metodi tradizionali, che mantengono la loro capacità investigativa.

Il provvedimento, nel frenare l'uso tracimante, dispendioso e abusato delle intercettazioni, si preoccupa di tutelare un diritto fondamentale e inviolabile, quale quello della riservatezza, da tempo sottoposto a mortificante violazione. Perché il problema, lo si è visto in molti recenti episodi, è quello della diffusione sulla stampa del contenuto delle intercettazioni, che nella stragrande maggioranza dei casi nulla hanno rilevato sul piano del reato oggetto dell'indagine; semmai hanno dato conto di fatti assolutamente privati, personali e, quindi, inviolabili.

Con il provvedimento normativo sull'utilizzo delle intercettazioni, da un lato, si limita e si circoscrive l'uso e, soprattutto, l'abuso delle intercettazioni stesse, che sono diventate oramai a disposizione di tutti; dall'altro lato, si esalta e si rafforza la tutela del diritto alla riservatezza, quale diritto fondamentale del cittadino, che non può essere messo alla mercé di tutti, specialmente su questioni e vicende assolutamente private, che vengono rese pubbliche solo per solleticare la curiosità dei lettori.

La privacy è un diritto fondamentale e lo dovrebbe essere sempre più; occorre allora impedire che esso venga violato. Vivere in uno Stato costituzionale vuol dire godere pienamente dei diritti di libertà. Certo, vuol dire anche vivere in un contesto in cui siano repressi i crimini e puniti i reati. Ma l'uno, il diritto di libertà alla propria riservatezza, e l'altro, il diritto alla giustizia penale, convivono perfettamente in uno Stato di diritto.

Come è dimostrato nei paesi a democrazia liberale; come ci hanno insegnato i giuristi americani già due secoli fa.

Contro le intercettazioni a strascico e per la difesa della civiltà giuridica

Secondo uno schema ormai consolidato in Italia, il dibattito pubblico sul tema delle intercettazioni rischia di perdere qualunque contatto con la realtà e di diventare semplicemente uno dei tanti strumenti con i quali una parte della classe dirigente (politica, economica, giornalistica) alimenta strumentalmente il dibattito politico.

Il tema in realtà è assai semplice e ruota intorno ad alcune domande essenziali e ineludibili. Riteniamo che negli ultimi anni vi sia stato un ricorso eccessivo da parte dei sostituti procuratori alle intercettazioni telefoniche? E' vero che le intercettazioni sono state usate non solo, come è giusto che sia, come strumento per ricercare la prova di delitti particolarmente gravi e difficili da individuare ma anche come strumento per la ricerca della stessa *notitia criminis* in tal modo sovvertendo i principi dello stato di diritto?

E' compatibile con la civiltà giuridica la prassi delle intercettazioni a strascico, in cui la inevitabile compressione del diritto individuale alla riservatezza delle proprie comunicazioni, inevitabilmente prodotta dall'intercettazione, non è condizionata all'esistenza di seri indizi di reato a carico del soggetto intercettato?

Se la risposta a questa prima serie di domande è (e non vediamo come possa non esserlo) affermativa, allora non può essere negata non solo la legittimità ma anche l'opportunità di una disciplina che regoli modalità, termini e condizioni per il ricorso a questo strumento di indagine. La regola è la riservatezza delle comunicazioni personali. L'eccezione è l'intercettazione delle stesse, motivata da pressanti esigenze di ordine pubblico. La legge deve regolare la materia cercando di scongiurare il rischio che l'eccezione diventi regola e la regola eccezione.

E' indubitabile che dello strumento delle intercettazioni telefoniche si sia fatto in questi anni un uso eccessivo da parte del potere giudiziario. Lo dimostrano i dati quantitativi. L'Italia è fra i paesi avanzati quello che più intercetta le conversazioni telefoniche dei propri cittadini. Si tratta di un numero considerevole (250 mila all'anno) superiore dalle 5 alle 10 volte rispetto a quello che si registra in altri grandi paesi.

Preoccupanti, tuttavia, sono anche i tratti qualitativi del fenomeno. Grazie all'assoluta discrezionalità di cui gode ciascun pubblico ministero nel disporle, le intercettazioni vengono usate non per ricercare prove e conferme di indizi di reato già ottenuti ma come strumenti per cercare -come si è detto- la stessa *notitia criminis*.

Secondo uno schema tipico dello Stato inquisitore, prima si individua il colpevole e poi si cerca il reato e le relative prove. Nel sistema giudiziario sovietico si chiamava diritto penale dell'autore: colpire i rei e non i reati. Le intercettazioni a strascico, le intercettazioni a tempo indeterminato, le intercettazioni di conversazioni prive di qualunque rilievo penale altro non sono che gli strumenti per rendere concreta tale concezione dello stato di diritto.

L'utilizzo indiscriminato delle intercettazioni e la sistematica violazione del segreto istruttorio

E' opportuno, tuttavia, porsi anche altre domande. E' vero o no che negli ultimi vent'anni abbiamo assistito ad un preoccupante trasferimento, dalle aule processuali ai giornali, della sede di somministrazione della giustizia? E' vero o no che i più importanti processi si sono celebrati sui giornali mentre erano ancora in corso le indagini preliminari? E' vero o no che spesso le intercettazioni pubblicate sulla stampa hanno riguardato persone nemmeno indagate e fatti privi di qualunque rilievo penale?

E' vero o no che molte condanne inflitte dalle pagine dei giornali sono state poi sovvertite dalle sentenze definitive emesse dai giudici? E' vero o no che la principale sanzione inflitta agli indagati, la condanna della pubblica opinione, non è risarcibile anche se interviene una sentenza di assoluzione? E' vero o no che già oggi la condotta del giornalista che pubblica il testo di un'intercettazione coperta dal segreto istruttorio è penalmente rilevante (al pari di quella del magistrato, dell'agente di polizia giudiziaria o del cancelliere che passa al giornalista i testi)?

E' vero o no che in questi anni a fronte di centinaia di violazioni del segreto istruttorio non vi sono casi di accertamento dei responsabili di tali condotte penalmente rilevanti? E se la risposta a queste domande è (e non vediamo come possa non esserlo) affermativa allora è non solo legittimo ma anche opportuno definire un nuovo quadro di regole in grado di rendere effettivo il sistema legislativo vigente. La regola del processo è la pubblicità. Quella delle indagini la riservatezza.

Il diritto alla libera manifestazione del pensiero e alla libertà di informare non c'entra nulla. In questi casi non di manifestazione del pensiero si tratta. Non di libertà di informare. Ma di pretesa all'impunità a fronte di condotte illecite: illegittima intromissione nell'attività degli apparati dello Stato, devastazione della vita di cittadini prima ed indipendentemente dall'accertamento di loro responsabilità penali.

Altrettanto incontestabile è il fatto che l'eccessivo ricorso alle intercettazioni telefoniche divenga devastante se unito alla disinvolta pubblicazione dei verbali sulla stampa. La sistematica violazione del segreto istruttorio (perché tutte le intercettazioni pubblicate sono ancora coperte da segreto) determina una gravissima violazione dei più elementari principi della civiltà giuridica: la presunzione di innocenza, il diritto alla riservatezza, la serenità della funzione giudiziaria. Invocare la libertà di stampa, il diritto ad essere informati, la trasparenza della democrazia è del tutto fuori luogo. Solo in uno stato autoritario è concepibile che l'esercizio del potere sanzionatorio dello Stato si svolga in segreto. La pubblicità del processo penale è elemento indefettibile di un sistema democratico: fondamentale meccanismo di garanzia per l'imputato e per la collettività che l'applicazione della legge avvenga in modo giusto.

Per quanto riguarda il processo, la pubblicità asimmetrica e unilaterale nella fase delle indagini non solo nuoce alle medesime indagini ma lede gravemente i diritti dell'imputato e di quant'altri non siano mai stati coinvolti nelle medesime indagini. E del resto che non si tratti di lesione della libertà di stampa è reso evidente dal fatto che già oggi la pubblicazione di intercettazioni coperte dal segreto istruttorio è vietata e sanzionata (penalmente) dalla legge. E tale divieto, tale sanzione, riguarda sia il magistrato che passa

al cronista i verbali sia il giornalista che li pubblica. Tali norme del codice penale e di procedura penale sono sistematicamente violate.

Dibattito politico e rispetto della Costituzione

Nella discussione sulle intercettazioni entrano in gioco principi costituzionali di primaria importanza, che il legislatore deve preoccuparsi di bilanciare e gli attori, a vario titolo chiamati in causa, dovrebbero tenere bene a mente, cosa che non sempre accade. Al contrario, la coperta dei diritti costituzionalmente garantiti viene tirata da una parte e dell'altra, non di rado in maniera strumentale, e spesso dando prova di vero e proprio strabismo. La Costituzione invece è certamente un testo complesso e articolato.

In gioco, nel dibattito sulle intercettazioni, vi sono almeno tre esigenze: quella delle indagini, quella della cronaca e quella della libertà dei cittadini. Ma in Italia si assiste a uno strano paradosso. Si sente molto parlare delle prerogative di chi indaga, perché associazioni e sindacati di magistrati se ne fanno portavoce e i mass media - forse per una sostanziale convergenza d'interessi - ne trasferiscono le istanze presso l'opinione pubblica. Sentiamo ancor più parlare della libertà d'informazione e del diritto dei giornalisti di pubblicare qualsiasi atto d'indagine, perché di fronte a ogni ipotesi di regolamentazione in materia si assiste a rumorose levate di scudi. Ma molto poco si sa, perché non riconducibile nello specifico ad alcuna categoria, del diritto diffuso di tutti i cittadini a vedere preservata la propria privacy e la propria onorabilità, a non subire processi mediatici preventivi. E se un governo e una maggioranza, accanto al diritto d'indagine e al diritto di cronaca, provano a farsi carico anche della libertà personale dei cittadini senza ledere né le inchieste giudiziarie né l'informazione, ecco pronte le accuse di voler creare sacche d'impunità; addirittura, di voler aiutare la criminalità organizzata.

Per affrontare correttamente questo tema complesso sarebbe necessario un approccio laico. In caso contrario, il rischio è che in nome di questa o quella libertà - magari della libertà di stampa, o della libertà d'indagare senza confini - si insinuino nella nostra società nuove striscianti forme di oppressione.

C'è bisogno insomma di una buona dose di empiria e approssimazione. Anche perché la storia si è incaricata di insegnarci che una legge può essere buona quanto si vuole, ma se il legislatore manca di interrogarsi sull'uso che ne viene fatto, si rende responsabile di imperdonabili omissioni dalle conseguenze talvolta drammatiche. Lo si è visto, ad esempio, con la legge sui collaboratori di giustizia. Lo stesso vale nel campo delle intercettazioni; perché leggendo il codice che ne regola attualmente l'utilizzo, ci si accorge che la legge fissava in origine determinati paletti che decenni di ripetuti abusi e un progressivo sfaldamento del sistema delle garanzie hanno di fatto scardinato.

Non è possibile credere, ad esempio, che fra le intenzioni originarie che hanno ispirato il legislatore e gli stessi Padri costituenti vi fosse quella di consentire ad una procura della Repubblica, che indagasse sulle carte di credito, di intercettare e trascrivere una conversazione telefonica in cui il Presidente del Consiglio parla delle sue questioni familiari. Non è possibile, ancora, che fosse previsto che uno strumento d'indagine eccezionale e altamente invasivo potesse essere utilizzato per la ricerca di reati come una

rete per la pesca a strascico, in spregio alla riservatezza delle persone non coinvolte nelle indagini, e neppure che l'indiscriminato abuso delle intercettazioni telefoniche fosse mai stato immaginato come arma di lotta politica.

Eppure tutto ciò è accaduto. Ed è dovere della politica assumersi la responsabilità di comprendere come sia stato possibile e intervenire sulla legislazione per sanare gli interstizi in cui l'abuso più facilmente può annidarsi.

Ognuno deve assumersi le proprie responsabilità. Il governo e la maggioranza parlamentare l'hanno fatto, e ancora nelle ultime settimane in Senato hanno dato prova di disponibilità al confronto e apertura a modifiche anche importanti del testo.

Altrettanta responsabilità ci si attenderebbe dalle categorie che dal DDL si sentono colpite. Dal mondo dell'informazione, innanzitutto, che dovrebbe mostrarsi più consapevole delle conseguenze che un uso non equilibrato del proprio potere e della propria influenza può determinare sulla vita e sulla libertà dei cittadini; dalle rappresentanze dei magistrati, infine, che sollecitate a dar conto della sostanziale impunità di cui godono i responsabili delle fughe di notizie su atti riservati d'indagine, sono solite replicare addossando per lo più la propalazione indebita su altri soggetti quali la polizia giudiziaria o gli avvocati, senza minimamente fare autocritica, ad esempio, sulla ormai abituale produzione di ordinanze di centinaia di pagine in cui vengono riversate in quantità notevole trascrizioni di intercettazioni telefoniche non sempre fondamentali all'atto di cui si dispone l'esecuzione ma così destinate a divenire di pubblico dominio.

L'articolo 15 della Costituzione, al primo comma, afferma che "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili". L'aggettivo "inviolabile" fu usato con parsimonia dai costituenti: oltre che nell'articolo 15, lo si ritrova a sostegno della libertà personale, della libertà di domicilio, e del diritto di difesa in giudizio. E proprio sull'inviolabilità di questi -e non di altri- diritti fondamentali, si sono costruite teorie giuridiche, che non interessa affatto ripercorrere qui, se non per sottolineare che ora l'oblio le avvolge in modo culturalmente incomprensibile.

E' davvero singolare come siano poche le voci a sottolineare questa straordinaria inversione culturale, che sembra aver preso tutti, indistintamente. Il centro-destra avrà certamente delle responsabilità, ma ora, al di là dei tecnicismi giuridici e procedurali, certo da migliorare, si tratta di riportare la questione ai suoi termini reali.

L'attività investigativa non è una libertà, ma una modalità attraverso cui si manifesta un potere suscettibile di comprimere la libertà delle persone. Essa trova spazio in Costituzione, certamente, laddove si affermano, ad esempio, obbligatorietà e quindi indipendenza dell'azione penale. Ma qui non si garantiscono "libertà", si precostituiscono strumenti regolati di repressione dei reati, a disposizione dell'autorità giudiziaria, ai quali fanno da argine -nel mondo liberale cui ancora dovremmo appartenere- i diritti inviolabili garantiti dalla Costituzione.

La libertà di un paese, in primo luogo, consiste nella libertà dei cittadini di potersi esprimere, e non solo in modo formale, con la libertà di comunicare, con la libertà di parola, con la libertà di scrivere, ma anche in modo sostanziale attraverso l'esercizio dei propri diritti/doveri. Tra quest'ultimi il più importante è, ovviamente, quello elettorale. Tutti i cittadini italiani, tranne i pochi condannati alla interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, hanno diritto di esprimersi col voto e sono eleggibili.

Secondo l'articolo 13 della Costituzione, inoltre, "la libertà personale è inviolabile". L'ipotesi contraria è consentita solo "per atto motivato dell'autorità giudiziaria". Mentre per l'articolo 15 della Carta costituzionale anche "la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili". L'ipotesi contraria "può avvenire soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria".

Solo l'autorità giudiziaria, pertanto, può limitare la nostra libertà. Tutto sarebbe, così, lecito, anche se non abbiamo ancora dissipato i molti dubbi nel merito. Ma ciò che la Costituzione sancisce serve senz'altro ad affermare che l'unico ordinamento che abbia il potere di limitare le libertà nel paese è quello giudiziario. E, poiché in Italia non vi è stato un colpo di stato e non è accaduto che, per effetto di questo "golpe", i poteri, compresi quelli giurisdizionali, siano stati assunti dal Capo del Governo, l'unico pericolo per la nostra libertà, e anche per la nostra democrazia, può arrivare solo dalla politicizzazione della magistratura.

Nel merito, quindi, vi sarebbe da chiedersi se la magistratura eserciti correttamente i suoi poteri.

Si può intanto sostenere che chi ha scritto la Costituzione italiana, nello stabilire la separazione dei poteri, non abbia proprio voluto attribuire ad un ordinamento burocratico, privo della legittimità democratica, il potere di intervenire significativamente sulla libertà del Paese. Non è pensabile, infine, che i Padri costituenti abbiano voluto attribuire all'ordinamento giurisdizionale il primato del rispetto delle regole della democrazia ed il controllo del suo ordinato esercizio.

I Liberals italiani e la tentazione giustizialista

Un'analisi per quanto possibile serena delle accese polemiche sorte a proposito della legge sulle intercettazioni, implica tre distinte premesse.

La prima premessa, di carattere contingente, è che la maggioranza parlamentare, su un dibattito che ha evidenti implicazioni di carattere filosofico-politico, si trova senza un "padre nobile", il quale, pur non "organico" alla maggioranza, avrebbe potuto rappresentare per quest'ultima un riferimento culturale certo e prestigioso.

La seconda premessa, in qualche modo connessa alla prima, è che la maggioranza finisce, di conseguenza, per arenarsi su questioni che in realtà sono di pura interpretazione del dettato costituzionale.

La terza premessa sta nel fatto che molti si meravigliano per il fatto che numerosi fra coloro che si dichiarano liberali siano così fermamente avversi non soltanto alla proposta di legge sulle intercettazioni, ma alla stessa idea di porre dei limiti a quello che viene spesso considerato come un diritto all'informazione. In realtà non c'è nulla di cui meravigliarsi perché quell'atteggiamento è coerente col fatto che i Liberals di qualsiasi specie e gradazione, pur riconoscendo i diritti individuali, compreso anche quello alla riservatezza, li subordinano, in maniera analoga a quanto avviene nel campo dell'economia, alla categoria dell'"utilità generale". Dunque, il diritto individuale alla riservatezza vale fin quando non entra in contrasto con quello all'informazione.

Esaurite le premesse è bene ricordare che per il liberalismo classico il godimento dei diritti naturali, o individuali, non è subordinato al bene comune o all'utilità generale, ma è ciò che la produce. Essi, di conseguenza, non possono essere limitati da quelle, ma, e soltanto in casi particolarmente gravi, dalla politica. E questo perché, per il principio della "Rule of Law", ciò che è proibito ai privati non può essere consentito allo Stato. Da questo punto di vista le intercettazioni e la loro divulgazione dovrebbero essere tollerate soltanto nel caso in cui certi comportamenti rappresentassero pericolo per la sicurezza e la immediata sopravvivenza dello Stato.

In Italia, la discussione sulle intercettazioni e il suo paradossale protrarsi descrive, come meglio non si potrebbe, l'abisso che separa il pensiero liberale da quello "liberal" con tutte le sue italiane aggravanti. Ovunque nel mondo civile le intercettazioni telefoniche sono uno strumento di polizia molto invadente ma a volte efficace nelle indagini per confermare sospetti e ipotesi di reato. Ogni paese ha una sua regolamentazione empirica: in certi casi più attenta alla riservatezza, in altri più interessata all'efficacia investigativa, anche in relazione all'uso e all'abuso che se ne fa.

In Italia, con un incredibile capovolgimento, le intercettazioni giudiziarie sono divenute fulgida epitome di libertà e democrazia. E chiunque provi a mettervi mano per meglio regolarle o limitarne la portata veste immediatamente i panni del dittatore, del fascista e del mestatore.

Mai come in questa vicenda la frontiera liberale si è mostrata debole e friabile. Il versante "liberal" ha trovato, infatti, una festosa e pazzoide saldatura con il mondo giustizialista, dove le intercettazioni hanno fatto da catalizzatore per l'antiberlusconismo.

Fa spavento il modo in cui questa strategia abbia preso possesso delle menti e di cuori di ragazzi e ragazze che dovrebbero scendere in piazza a chiedere più libertà e invece pretendono più manette e più gogna mediatica. Si tratta di una terribile responsabilità che il mondo "liberal" si assume verso queste generazioni tenute per anni a stretto regime antiberlusconiano e ora, nella loro assoluta dipendenza, pronte ad essere manipolate a piacimento. Come altro si spiega il fatto che centinaia di giovani si mettano il bavaglio rituale per difendere l'apparato politico-industriale-editoriale italiano dall'ipotesi di pagare una multa se viola una legge dello Stato?

E tutto ciò preoccupa ancor più perché nel disegno che si dipana dalla questione intercettazioni non vi è alcuna grandiosità. E la dimostrazione lampante di ciò è il fatto inoppugnabile che una legge simile, forse anche più severa, venne approvata -come si è detto- dalla Camera dei Deputati, il 17 aprile 2007 alla quasi unanimità. Si trattava allora di un provvedimento firmato da Clemente Mastella, Giuliano Amato e Tommaso Padoa-Schioppa.

Ritornare ad un giusto equilibrio fra poteri. Le responsabilità del potere giudiziario

Si diceva un tempo che certi magistrati depositano gli atti direttamente in edicola, invece che in cancelleria. Spesso è così. Il magistrato e i suoi collaboratori -dagli ufficiali di polizia giudiziaria al personale di segreteria- dovrebbero, tuttavia, essere i custodi naturali delle indagini, delle notizie e anche delle intercettazioni. Sarebbe importante individuare per

questi soggetti una sorta di responsabilità oggettiva (simile a quella dei direttori responsabili dei giornali), visto che quella soggettiva non è stata mai individuata, non essendoci stata finora nella storia del nostro paese una sola incriminazione per violazione del segreto investigativo.

Il governo e il parlamento hanno scelto la strada più facile, quella di punire e di far pagare ai giornalisti e agli editori che pubblicano le notizie coperte dal segreto. Il che forse sarebbe giusto, ma solo per quelle che riguardano la vita privata delle persone e che nulla hanno a che vedere con le indagini. Per il resto, è ovvio che chi informa quotidianamente i cronisti è la stessa persona che dovrebbe tenere le carte o i dischetti ben serrati in cassaforte. Ed è lì che si dovrebbe colpire, se si volesse davvero dire basta alle scandalose gogne mediatiche spesso alimentate dai mezzi di comunicazione.

Se non si avrà il coraggio di colpire il sistema messo in piedi da certi magistrati, quella sulle intercettazioni sarà una riforma impossibile.

La giustizia, così come è conosciuta oggi dalla gran parte degli italiani, non è quella rassicurante, che riposa sull'argomentazione giuridica, sul confronto delle parti, sull'atteggiamento imparziale del magistrato e che soddisfa, con rapidità, le esigenze di sicurezza e di certezza della collettività. E' piuttosto quella dei ritardi e delle inefficienze, dei procedimenti che alimentano le pagine dei rotocalchi scandalistici e, soprattutto, quella del prolungato ed ossessivo scontro tra magistratura e mondo politico.

Se la magistratura italiana ha una colpa è, certamente, quella di aver frainteso in molti casi il proprio compito, ritenendosi investita di una funzione etica ulteriore e diversa dai doveri e dai limiti propri degli accertamenti penali. Una prospettiva questa che ha condotto a minimizzare e a non chiarire episodi gravissimi di diffusione di notizie relative a fatti non illeciti, spesso attinenti alla vita privata dei singoli, e, soprattutto, ad assecondare la rappresentazione semplificata della realtà giudiziaria fornita dai mass media, fidando che nell'immaginario collettivo il "cattivo" sarebbe rimasto sempre l'indagato.

In realtà le cose sono andate molto diversamente e oggi la magistratura, dopo aver perso la sua identità culturale e gran parte del suo prestigio per avere assecondato o, comunque, non adeguatamente contrastato la rappresentazione qualunquista e spesso strumentale degli eventi giudiziari, rischia di fare la stessa fine di quelle piccole formazioni politiche che una semplice modifica normativa, una soglia di sbarramento, è in grado di spazzare via definitivamente.

La riforma del sistema delle intercettazioni rappresenta un capitolo, l'ennesimo, di questa ingloriosa saga. E', e vuole essere, una riforma che tende a contenere l'utilizzo di uno strumento di indagine sulla base della convinzione che alcuni o molti magistrati in passato ne hanno abusato e ne abuseranno di nuovo se la legge non verrà quanto prima modificata.

In realtà in Italia, come è evidente a tutti, non è necessaria una riforma del regime delle intercettazioni e neppure, benché utilissima e reclamata dagli stessi magistrati, una riforma del Consiglio superiore della Magistratura o una riforma costituzionale che introduca la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici. E' necessaria ed urgente, piuttosto, una modifica del costume giudiziario, un clima diverso, investire sui giovani che hanno scelto questa professione, nonostante le obiettive difficoltà ed i rischi,

ed essere capaci di rilanciare “un patto” tra politica e magistratura, funzionale alle reali esigenze del paese, fondandolo sul recupero e sul reciproco riconoscimento delle rispettive prerogative.

Alla base dei problemi e delle permanenti frizioni tra politica e magistratura non c’è più l’ideologia, tramontata ormai da molti anni: non è più tempo, nel terzo millennio, di toghe rosse e nere, di alta e di bassa magistratura.

Il problema è invece quello di rilanciare una cultura autenticamente giuridica, priva degli equivoci e delle ambiguità connessi al preteso ruolo politico del magistrato, e di riconoscere il ruolo non antagonista, ma complementare, nel comune segno delle istituzioni, della politica e della magistratura.

Gli editori contro la “legge bavaglio”. Le responsabilità dei mass media

Qual è il futuro dell’informazione, mentre si discute di intercettazioni?

Il settimanale “Panorama” certifica che le intercettazioni in Italia sono notevolmente più alte che altrove. E’ giusto che i giornalisti non subiscano processi per la pubblicazione di notizie riservate, ma in quale altro paese si assiste alla continua violazione del segreto istruttorio?

Il problema principale resta questo, al di là dei nuovi limiti sulla durata delle intercettazioni (75 giorni). Il ministro Alfano ha ribadito che -al di là del mezzo telefonico- sono utilizzabili tutti gli altri metodi di indagine, dai pedinamenti alle irruzioni ai sequestri. La stampa ufficiale però ha parlato di legge “bavaglio”: il suo scopo non dichiarato è sollevare scandali, per vendere più copie e aumentare la tiratura. Ma ciò finisce per assegnarle un ruolo politico di grande rilievo.

Nel 2006 la rivista “Aspenia” (diretta da Marta Dassù e Lucia Annunziata) ha ospitato un dibattito sui mass media, introdotto da un saggio di Robert B. Kaplan, intitolato *Media-Evo*. Secondo Kaplan, in una società dominata dall’informazione i politici sono più deboli, mentre i giornali diventano sempre più autoritari: “C’è un nuovo tipo di tirannia, quello dei media, che sta alzando la testa. E’ esercitata da una massa d’urto che fa paura: non elettiva, non controllabile, passa da un linciaggio all’altro... Non può mai essere nel torto perché si dichiara al servizio dei deboli e degli oppressi, ed è qui il suo potere di opprimere”. Kaplan individua nel 1968 la *time-line* dopo la quale i mezzi di comunicazione hanno cominciato a rivestire il ruolo di santificatori. Citando Samuel Huntington, Kaplan scrive che dopo la rivoluzione pop “l’arroganza del potere venne sostituita dall’arroganza della morale [il giustizialismo, opposto dell’etica, ndr]”. I mass media cominciarono ad agire in competizione diretta con i politici, “la segretezza divenne sinonimo di male, e il concetto di denuncia venne elevato a principio”. I mass media “missionari” sostituiscono la fede e l’etica laica con una morale universalista che scimmietta il papato del Medio Evo e sostituisce la filosofia politica con la cronaca machiavellica. La continua gogna mediatica è la risultante del nuovo totalitarismo.

Un discorso simile fu affrontato da André Gluksmann nel libro *Occidente contro Occidente*, ai tempi di Saddam Hussein in Iraq, quando i mass media lasciavano intendere che era preferibile la dittatura alla guerra, e imposero il termine “invasione” al posto di

“liberazione”. Ci fu anche chi preferiva mantenere le stragi di musulmani bosniaci al mercato di Sarajevo, piuttosto che fermare la Serbia. Risalendo fino al periodo dell’euromarxismo si può ricordare il motto degli intellettuali francesi: “Meglio avere torto con Sartre che ragione con Raymond Aron” (in riferimento all’attenzione delle élite francesi nei confronti dell’Unione Sovietica).

Indubbiamente il totalitarismo moralista ha degli elementi di verità, finché la corruzione generalizzata resta un problema da risolvere. Tuttavia il giustizialismo e la gogna mediatica sono l’opposto dell’etica e della libertà.

Il giustizialismo si fonda sulla ricerca della propria identità politica smarrita, una ricerca basata sull’individuazione di un nemico. Al contrario l’etica non considera nemici tutti i diversi da sé e ha il vantaggio di essere l’unico denominatore comune possibile tra ciò che appare inconciliabile: religione, laicità, scienza, diritti civili, genetica. La *jacquerie* giustizialista pertanto può contribuire a rinviare il fallimento di certa stampa grazie all’applicazione del gossip scandalistico alla politica, ma con ciò impone anche il rinvio *sine die* di una nuova civilizzazione fondata sui principi dell’etica e del sapere.

Il giustizialismo è il più pericoloso ed incivile metodo di strumentalizzazione politico-giudiziaria dei comportamenti ritenuti illeciti. Solo la magistratura, invece, come previsto dalla Costituzione, e servendosi delle funzioni di indagine e di pubblica sicurezza dello Stato, ha il compito di prevenire, sanzionare e reprimere i delitti. La funzione giudiziaria non l’hanno, invece, i politici che spesso fingono di ignorare la trasversalità dei reati, e neanche i giornalisti, e tanto meno l’hanno quei “tribunali speciali” allestiti nelle trasmissioni televisive di approfondimento, senza garanzie, senza difesa e senza rigore procedurale. Un metodo aggressivo e violento che si trasforma in intollerabile gogna mediatica e che spesso annienta la vita di gente innocente.

Quasi nessuna intercettazione di rapporti confidenziali tra gente libera e non sottoposta ad indagine giudiziaria, tra quelle che transitano sui giornali, si trasforma poi in una contestazione di responsabilità penale che regga nelle aule di un tribunale. Qual è allora lo scopo di carpire il privato e diffonderlo?

I reati vanno sempre accertati nelle situazioni reali, non attraverso l’orecchio del “grande fratello”.

Anche la trascrizione di uno scambio di battute telefoniche può essere fuorviante. Secondo i toni, le pause, il contesto, si può trasformare un proposito lecito in un altro illecito. Si può violare la privacy di una persona travisando le sue parole ed i suoi propositi. Si può criminalizzare l’ironia, colpevolizzare le debolezze, strumentalizzare persino il travaglio psicologico di persone sottoposte allo stress di un procedimento giudiziario. Si può anche, come si è visto ad esempio con una intervista al Giudice Borsellino, far dire ciò che invece non era stato mai detto, mixando artificiosamente interviste diverse.

In uno Stato di diritto le responsabilità vanno accertate nei tribunali e chi sbaglia è chiamato a risponderne. Il procedimento penale è pubblico e c’è sempre una sentenza pubblica. Ma la condanna, se c’è, viene dopo e non prima: viene sempre dopo l’accertamento della verità e non stabilita in un processo mediatico.

In Italia si promuovono manifestazioni contro la cosiddetta “legge-bavaglio”, ma ciò non accade oltre confine, in paesi dove la legge in materia è assai più severa. E’ sufficiente

guardare a cosa accade in Inghilterra e cosa prevede la legge sulla pubblicazione delle intercettazioni.

Le leggi del Regno Unito, infatti, puniscono severamente chi effettua intercettazioni senza averne titolo e, soprattutto, chi viola il segreto d'ufficio che le vincola alle indagini. La stampa è tenuta a rispettare l'*Editors' Code of Practice*, un atto che vieta categoricamente agli organi di stampa di procurarsi o pubblicare materiale ricavato dall'uso di microfoni, cimici, video camere e macchine fotografiche senza l'autorizzazione degli "intercettati" o senza quella degli organi inquirenti. Lo stesso vale se le intercettazioni sono legittime (cioè se permesse da un'autorizzazione ministeriale), perché la legge non ne tollera la diffusione. L'utilizzazione di informazioni private infatti, è riservata esclusivamente ai servizi di sicurezza, agli organi inquirenti e alla polizia tributaria, che sono responsabili della custodia del materiale.

Non solo. Per la fuga di notizie le pene non sono di certo contenute: da 6 mesi a 5 anni di carcere, con l'aggiunta di una multa. Se poi gli addetti ai lavori rivelano anche soltanto generiche informazioni coperte da segreto istruttorio, la Crown Court è più indulgente: tre mesi di carcere più una multa di 5mila sterline (circa 6 mila euro). A fronte di questi dati però, è da considerare che nel Regno Unito le intercettazioni sono considerate esclusivamente uno strumento investigativo e non una prova in fase di giudizio. Per questo motivo l'intercettazione non è di uso frequente: le autorizzazioni rilasciate in Inghilterra nel 2007 sono state 2.026, contro le 129.081 permesse in Italia nello stesso anno. Meno severa la legge in Spagna, che ha, tuttavia, una legislazione specifica in materia di pubblicazione delle intercettazioni. Le sanzioni previste si distinguono, infatti, per quelle attribuibili al giornalista o al direttore della testata, che rischiano la sospensione dell'attività professionale da uno a 6 mesi o una multa da 300 a 1500 euro, e quelle a carico degli organi di stampa e dei loro responsabili, per i quali è prevista la sospensione delle pubblicazioni fino a 6 mesi.

Per quel che riguarda la Francia, invece, è sufficiente un esempio: nel 1998 due giornalisti, J. Dupuis e J. M. Pontaut, pubblicarono un libro intitolato *Les oreilles du Président (Le Orecchie del Presidente)* in cui si potevano leggere le intercettazioni contenute nel dossier riservato di un giudice istruttorio che stava svolgendo un'indagine. La vicenda si è conclusa con un finale poco lieto per i due reporter: il tribunale penale di Parigi li ha condannati in primo grado per ricettazione.